

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO  
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO  
DOTT. MANUELA ELBURGO

PRESIDENTE REL.  
GIUDICE  
GIUDICE

Nel proc. n. 108/13 C.P. promosso con ricorso depositato in data 27.9.13 da:

CONSTA S.P.A.  
con l' avv.to Matteo Di Pede del foro di Venezia

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato da Consta S.p.A., con sede legale in Padova, Via Crimea n. 94 (C.F. e Numero di iscrizione nel registro delle Imprese 01269440283);  
visti l'atto di deposito del piano, della proposta di concordato preventivo "in continuità" e della relativa documentazione depositati, nel rispetto del termine originariamente concesso e successivamente prorogato, da Consta S.p.A. in data 2.4.2014 ai sensi degli artt. 161 e 186 bis L.F.;  
vista l'integrazione della proposta, del piano e delle relazioni ex art. 161, comma 3, e 186 bis L.F. depositati in data 4.6.14;

richiamati tutti i precedenti provvedimenti emessi da questo Tribunale, dopo aver acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ex artt. 161, comma VII, e 169 bis L.F., prodotti in allegato CD anche dalla società ricorrente che devono intendersi qui integralmente richiamati;

rilevato in particolare che la società, in persona dell' Amministratore Delegato e legale rappresentante, giusta delibera allegata agli atti, ex art.t. 152 e 161 L.F., ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.;

sentite le parti;

ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dagli artt. 161, 160, II comma, e 186 bis L.F. risultano prodotti in allegato;

rilevato che a grandi linee viene proposto un concordato preventivo con continuità parziale indiretta, dal momento che lo stato di crisi avanzata in cui si trova la società non avrebbe consentito la continuità diretta;

considerato più in particolare che nell'ambito delle varie commesse acquisite dalla società sono state individuate e selezionate quelle caratterizzate da marginalità positiva (cd. ramo antisismico e ramo Paese) suscettibili quindi di valorizzazione economica e che hanno già formato oggetto di due contratti di affitto di ramo d'azienda con impegno irrevocabile all'acquisto entro sei mesi dalla definitività del decreto di omologa stipulati, previa autorizzazione del Tribunale, rispettivamente con Palomar s.r.l. con unico socio e Setten Genesis S.p.A.;

rilevato che in relazione alla condizione sospensiva apposta al contratto stipulato con Palomar s.r.l. –  
“ L'efficacia della proposta è condizionata all'individuazione di uno strumento giuridico ( istanza ex art. 182 quinquies L.F. ovvero 118, comma 3 bis, D. Lgs 163/2006) idoneo a rendere esigibili i crediti vantati nei confronti dei committenti che, attualmente hanno sospeso i pagamenti dei crediti maturati da Consta S.p.A., in considerazione del fatto che quest'ultima non ha potuto autocertificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 11 bis, D.L. 76/2013, l'avvenuto pagamento ai subappaltatori

e fornitori per le lavorazioni eseguite prima del deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F. – la società nella proposta depositata il 2.4.14 ha reiterato l'istanza ex art. 118, comma 3 bis, D. lgs n. 163/2006, rigettata “allo stato” dal Tribunale con il precedente provvedimento del 31.3.14, ed ha formulato in via subordinata istanza ex art. 182 quinquies L.F. chiedendo di essere autorizzata a pagare integralmente i subappaltatori e i fornitori che hanno operato nelle commesse oggetto di trasferimento per la quota parte delle prestazioni rese in data antecedente al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F., producendo altresì la necessaria attestazione;

considerato che per le altre commesse estranee ai suddetti rami e riconducibili al ramo d'azienda di edilizia convenzionale ed infrastrutture- che non sono state consensualmente risolte e di cui non è stato chiesto lo scioglimento- è prevista la prosecuzione diretta fino alla loro naturale conclusione da parte di Consta S.p.A. al fine di evitare l'incremento del passivo concordatario riconducibile all'eventuale risoluzione dei relativi contratti d'appalto e/o l'applicazione di penali in caso di interruzione e di generare, quindi, ricavi da destinare alla soddisfazione dei creditori;

considerato che la proposta prevede altresì la dismissione dei beni non funzionali alla continuazione dell'attività aziendale ed in particolare la cessione a terzi dei beni immobili di proprietà della ricorrente;

rilevato inoltre che è contemplata anche la continuazione del cd. “Arbitrato Etiope” con inserimento nell'attivo concordatario della somma di € 10.600.000,00 ricavabile dal prospettato esito favorevole dello stesso, importo da ritenersi prudenziale alla luce delle stime ben superiori effettuate, nei pareri allegati agli atti, dai legali interpellati dalla società e confermati dall'esperto incaricato dall'attestatore dott. R. Bonivento;

considerato che, sulla base del sotteso piano economico-finanziario, Consta S.p.A. ha proposto ai propri creditori il pagamento integrale, alla data di definitività del decreto di omologa, delle spese di procedura e di ogni altro credito prededucibile; il pagamento integrale al 100%, entro un anno dalla predetta data, dei creditori privilegiati, ad eccezione dei creditori ipotecari che verranno soddisfatti nei limiti della capienza dell'ipoteca, e con degradazione dell'eccedenza in chirografo, come da attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. in atti, contestualmente alla cessione del bene immobile oggetto di garanzia; il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 28,5% entro il 31.12.2018, aumentabile al 30,7% in caso di accoglimento dell'istanza ex art. 118, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006 (istanza n. 30) con conseguente rinuncia all'istanza ex art. 182 quinquies L.F.; il soddisfacimento dei creditori chirografari riuniti tutti in un'unica classe avverrà sulla base di riparti che verranno eseguiti a decorrere dal 2016, a seguito dell'integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili e dei privilegiati, come da prospetto relativo alle modalità e ai tempi di adempimento contenuto nella proposta;

considerato che al punto 12 della proposta Consta S.p.A. ha formulato istanza ex art. 169 bis L.F. in relazione sia ai contratti già oggetto di provvedimento di sospensione, sia ad altri contratti;

considerato che il dott. Riccardo Bonivento, incaricato sia dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano ex art. 161, comma 3, L.F., sia dell'attestazione specifica sulla funzionalità della prosecuzione all'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 186 bis, comma 2, lettera b), sia infine delle attestazioni ex art. 182 quinquies, IV comma, e 186 bis, III comma, L.F. ha confermato la fattibilità del piano concordatario pur evidenziando alcuni indubbi profili di criticità concernenti in particolare: il rischio inerente l'esigibilità dell'eventuale credito derivante dall'esito positivo degli arbitrati etiopi, l'opponibilità da parte del ceto bancario di ulteriori cessioni di credito, l'effettivo incasso dei crediti a lungo termine, l'applicazione di penali che potrebbero incidere sul valore di cessione del ramo d'azienda antisismico concordato in € 3.000.000,00, il rischio di contestazioni da parte dei fornitori, l'escussione della fideiussione concessa da Consta a favore di BNL a garanzia degli affidamenti della controllata Vecom s.r.l. ;

rilevato che conseguentemente l'attestatore ha evidenziato come la prospettiva del pagamento della percentuale del 28,5 % ai creditori chirografari si colloca in un'ottica di “best case”, là ove, in caso di verifica di alcune delle criticità evidenziate, la percentuale si ridurrebbe al 26,15%;

considerato che il dott. Bonivento ha altresì affermato che è ragionevole ritenere che il piano concordatario, tanto nella parte di continuità che in quella liquidatoria, sia in grado di produrre una soddisfazione dei creditori complessivamente migliore a quella che essi otterrebbero con procedure liquidatorie alternative (fallimento o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) che, in considerazione in particolare della soccombenza negli arbitrati etiopi per mancanza della liquidità necessaria alla loro prosecuzione nonché delle penali addebitate dai committenti per l'interruzione delle commesse, non consentirebbero alcun pagamento dei creditori chirografari e la riduzione di soddisfazione anche dei creditori privilegiati; rilevato quanto alle istanze ex art. 118, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006, 182 quinquies, comma IV, L.F. e 169 bis L.F. che devono essere richiamati i precedenti provvedimenti di questo Tribunale di cui quello in data 22.5.14 per comodità viene qui integralmente riportato:"

#### TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

c.p. 108/13

Il Tribunale,

vista l'istanza ex art. 118, comma 3 bis, D. Lgs. n. 163/2006, reiterata da Consta S.p.A. nella proposta concordataria depositata il 2.4.2014;

richiamati i propri precedenti provvedimenti ed in particolare il decreto in data 30.3.2014 che ha rigettato allo stato la predetta istanza posto che dal combinato disposto dell'art. 118, comma 3 bis, D. Lgs. 163/06 e dell'art. 186 bis L.F. deve desumersi che la presentazione dell'istanza in oggetto presupponga l'avvenuta ammissione dell'impresa affidataria al concordato preventivo con continuazione aziendale e quindi l'emanazione da parte del Tribunale del decreto ex art. 163 L.F.; rilevato che con successivo provvedimento del 18.4.14 è stata disposta la comparizione delle controparti dei contratti di appalto oggetto dell'istanza relativi alle cd. "Commesse Pubbliche" e alle "Commesse ramo antisismico";

viste le memorie di costituzione depositate all'udienza del 16.5.2014 dal Comune di Salerno, da Aeroporti di Roma S.p.A. e da Generator Hostel Venice s.r.l. , stazioni appaltanti inserite dalla ricorrente tra le “ Commesse Pubbliche” ( cfr. tabella 1 pag. 8 istanza 20.2.2014), nonché dal Condominio Via Turati, 87 e dal Condominio Dosio Pal B, stazioni appaltanti inserite tra le “ Commesse ramo antisismico”( cfr. tabella 2 pag. 10 della predetta istanza);

ritenuto quanto agli appalti inseriti nel ramo antisismico, che riguardano in generale la ricostruzione della città dell'Aquila in seguito al sisma del 6.4.2009, ove le stazioni appaltanti sono tutte soggetti privati – in particolare condomini –, fondata l'eccezione di inapplicabilità di tale normativa sollevata dai condomini nelle memorie difensive depositate alla predetta udienza;

rilevato invero che l' art. 32 del codice dei contratti pubblici ( D. Lgs. n. 163/2006), che definisce l'ambito soggettivo di applicazione del codice stesso, contempla anche appalti ove committente è un soggetto privato nel caso in cui le risorse impiegate siano in tutto o in parte pubbliche ( cfr. lettere d) ed e), o si tratti di soggetti privati aggiudicatari di contratti sovvenzionati da contributi pubblici o i lavori, servizi e/o forniture oggetto dei contratti stessi abbiano natura pubblica ( cfr. lettere b), f) e g) che riguardano lavori realizzati da soggetti privati concessionari di lavori o servizi pubblici o che assumano in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione);

rilevato che per quanto attiene agli appalti stipulati dai privati per la ricostruzione e/o ristrutturazione degli edifici di proprietà privata danneggiati nel terremoto dell'Aquila l'art. 3 ter del D. L. 125/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 163/2010, ha stabilito espressamente con norma di interpretazione autentica che :” le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e) ed e bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi a privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non



si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;

ritenuto pertanto che tale norma ha escluso dall'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di appalto in esame;

rilevato più in generale che la norma dell'art. 118 , comma 3 bis, in esame, che finisce per attribuire al Tribunale in via esclusiva il potere discrezionale di valutare se il pagamento dei subappaltatori, creditori anteriori, sia essenziale e funzionale al buon esito del concordato e quindi al maggior soddisfacimento dei creditori, potere autorizzatorio esteso inoltre anche alla scelta delle modalità di esecuzione del pagamento, si pone in definitiva come norma ulteriore e speciale rispetto a quella prevista in via generale, nell'ambito e per il solo concordato con continuità aziendale, dall'art. 182 quinquies , comma IV, L.F., che consente il pagamento dei cd. creditori strategici anteriori, dal momento che, diversamente da quest'ultima norma, non richiede la specifica attestazione del professionista ivi contemplata anche se è pure necessaria l'attestazione di conformità al piano e convenienza della continuazione del contratto di cui all'art. 186 bis, comma terzo, L.F.;

ritenuto pertanto che, atteso il carattere speciale, la predetta disposizione non può trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti;

ritenuta parimenti inapplicabile la norma in esame al contratto d'appalto stipulato da Consta S.p.A. con la società Generator Hostel Venice s.r.l. in data 17.12.2012 ( doc. 3 allegato alla memoria difensiva della predetta società), in quanto non solo quest'ultima soggetto committente di diritto privato, ma che nulla ha a che vedere con l'ambito soggettivo di applicabilità del codice dei contratti pubblici così come definito dall'art. 32 sopra richiamato;

rilevato che per decidere sia sulle istanze subordinate formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 182 quinquies, comma IV, L.F. per tutte le commesse del ramo antisismico, sia sull'istanza ex art. 118 , comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006 in ordine alle commesse effettivamente pubbliche, appare necessario che Consta S.p.A. produca i relativi contratti di appalto anche per verificare la titolarità in capo alla ricorrente del credito nei confronti del committente atteso che, per esempio, il contratto d'appalto

con il Condominio di Via Turati, n. 87 è stato stipulato dal Consorzio Stabile Consta S.Cons. p.a. ( doc. 5), così come sembrerebbe quello con il Condominio Dosio Pal B secondo quanto riportato nella memoria difensiva depositata all'udienza del 16.5.14;

considerato quanto alle istanze di scioglimento dei contratti ex art. 169 bis L.F., contenute nella proposta concordataria al punto 12, che certamente devono essere accolte quelle relative ai contratti di cui il Tribunale con precedenti provvedimenti ha già disposto la sospensione per 60 giorni, successivamente prorogata di ulteriori sessanta giorni;

ritenuto infatti che rispetto ai predetti contratti, conformemente al parere rilasciato dal Commissario Giudiziale in data 16.5.2014, sussistono i medesimi motivi posti a base dei provvedimenti di autorizzazione alla sospensione che devono intendersi qui integralmente richiamati;

rilevato che la ricorrente ha provveduto a stanziare nel piano gli indennizzi dovuti alle controparti e che le stesse, pur regolarmente convocate per l'udienza del 16.5.2014, non sono comparse;

ritenuto pertanto che deve essere autorizzato lo scioglimento, ex art. 169 bis L.F., a far data dalla cessazione degli effetti della sospensione, dal momento che parte ricorrente fin dal deposito dell'originaria istanza aveva chiesto al Tribunale di essere autorizzata allo scioglimento, dei seguenti contratti:

1. Contratti di noleggio a lungo termine di automezzi stipulati tra Consta S.p.A. e Car Server S.p.A. (istanza n. 5);
2. Contratto di locazione finanziaria n. 00916995/001 stipulato tra Immobilgroup S.r.l. e Leasint S.p.A. (istanza n. 5 e successiva integrazione);
3. Contratto di locazione finanziaria n. IF 986700 stipulato tra Isoedil Costruzioni S.p.A. e Locat Leasing S.p.A. (istanza n. 5 e successiva integrazione);
4. Accordo di assegnazione sottoscritto in data 20 dicembre 2012 tra Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. p.A., Consta S.p.A. e STE Energy S.p.A. avente ad oggetto l'esecuzione delle opere relative al "Progetto esecutivo per la realizzazione di un complesso residenziale per n. 31 alloggi in Comune di Rovereto, loc. Marco, cantiere n. 602" (istanza n. 7 e successiva

integrazione);

5. Accordo di assegnazione sottoscritto in data 18 dicembre 2012 tra Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. p.A., Consta S.p.A. e STE Energy S.p.A. avente ad oggetto l'esecuzione delle opere relative ai "lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento dell'estradosso dei viadotti Collepietra-Steinegg e Renon-Ritten e della galleria Hochklausner" (istanza n. 7 e successiva integrazione);

6. Contratto "Anticipi e Crediti di Firma n. 460434" 30 novembre 2011 stipulato tra Consta e Banca Nazionale del Lavoro S.p.a, eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso, nonché tutte le operazioni di anticipazione regolate dalle pattuizioni del suindicato contratto (istanza 14);

rilevato, quanto alle nuove istanze di scioglimento , contenute nella proposta concordataria depositata il 2.4.14, che può essere innanzitutto accolta l'istanza concernente lo scioglimento del contratto in corso di esecuzione denominato "Bretella Fiori", e più specificamente dell'accordo di assegnazione sottoscritto tra Consorzio Stabile Consta S. Cons. p. A. e Mattioli S.p.A. (ora Consta S.p.A.) avente ad oggetto l'esecuzione delle opere relative a "*Lavori di realizzazione della Circonvallazione di Rovereto (Tn) in Località Fiori (Bretella Fiori)*";

ritenuto infatti che deve essere condiviso il parere espresso dal Commissario Giudiziale in data 16.5.14;

considerato infatti che: la Stazione Appaltante ha già contestato sia considerevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia diverse irregolarità ed inadempimenti contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori o da rendere necessario l'intervento d'ufficio da parte dell'Amministrazione; dall'esame del bilancio di commessa al 31.12.2013 e dal budget degli interventi a finire, la prosecuzione dei lavori appare eccessivamente gravosa, in quanto presenta una **marginalità negativa pari a -8,7%**, come da dettaglio che segue:

	<b>Consuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione a finire</b>	<b>Totale</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------

Produzione	€ 2.914.094,00	€ 1.936.090,00	€ 4.892.343,00
Costi	€ 2.983.940,70	€ 2.286.522,30	€ 5.320.252,80,
Margine	- € 69.846,70	- € 350.432,40	- € 427.909,80
<b>% Margine operativo</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-18,1%</b>	<b>- 8,7%</b>

la prosecuzione dei lavori assegnati produrrebbe pertanto una rilevante perdita, tale da compromettere la prosecuzione dell'attività aziendale e, conseguentemente, diminuire l'attivo al servizio dei creditori concorsuali, non risultando più funzionale alla continuazione dell'attività aziendale ed al miglior soddisfacimento della massa dei creditori; i lavori sono attualmente sospesi ed appare perciò concreto il rischio della risoluzione in danno del contratto stipulato con la Committente principale;

ritenuto quindi che lo scioglimento del contratto appare funzionale a consentire la realizzazione del piano concordatario e, quindi, il miglior soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che analoghe considerazioni possono formularsi anche in relazione all'istanza ex art. 169 bis L.F. avente ad oggetto i contratti relativi a strumenti finanziari cd. derivati stipulati con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e precisamente:

**“Purple Collar” n. 3550249** (data di negoziazione 21 gennaio 2009; data di scadenza 23 gennaio 2015, importo di riferimento Euro 7.000.000,00; cfr. doc. 12.22 della proposta di C.P.);

**“IRS” n. 5952901** (data di negoziazione 13 maggio 2011; data di scadenza 31 dicembre 2016, importo di riferimento Euro 8.000.000,00; cfr. doc. 12.23 della proposta di C.P.);

ritenuto invero che deve essere condiviso il parere espresso dal Commissario Giudiziale in data 21.5.13;

rilevato infatti che a seguito della prosecuzione di detti contratti *post* deposito della domanda di C.P., è stata addebitata a Consta sui conti intrattenuti con Banca Nazionale del Lavoro (4600-025795), a titolo di differenziali negativi, la somma di complessivi Euro 292.441,89 (doc. 12.25 della proposta di C.P.);

considerato che, secondo le previsioni di andamento dei tassi contrattuali di riferimento fino alla scadenza dei contratti riportata nel parere del Commissario Giudiziale, è pressoché certo che, sino alla scadenza, gli strumenti finanziari derivati in oggetto genereranno passività ulteriori per la ricorrente;

ritenuto pertanto che lo scioglimento dai predetti contratti di investimento in strumenti finanziari derivati è conveniente per la Massa ed in ogni caso non appare preclusivo delle eventuali azioni di nullità dei contratti stessi nel caso in cui l'autorizzazione alla relativa proposizione fosse successivamente valutata e richiesta da Consta S.p.A.;

considerato che la determinazione dell'indennizzo dovuto alla controparte effettuato dal piano in una somma pari al cd. Mark to Market appare corretto, in quanto rappresentativo del costo di "cancellazione" anticipata dell'investimento rispetto alla data di scadenza, così come definito nel contratto quadro ( sezione I art. 23 doc. 12.22), pur dovendosi condividere le osservazioni effettuate dal Commissario in ordine alla data di riferimento per la quantificazione dell'indennizzo e alla sua corretta collocazione nel passivo concordatario;

ritenuto invece che non può essere accolta l'istanza di scioglimento dal "*progetto di ricerca industriale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (D.D. Prot. n. 01/Ric. Del 18.1.2010) – Progetto PON01\_02283*";

rilevato invero che nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (D.D. Prot. n. 01/Ric. Del 18.1.2010) – Progetto PON01\_02283, Consta, insieme alle Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria), Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento di Architettura), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Dipartimento di Conservazione Beni Culturali) e IUAV (Dipartimento di Architettura) ha presentato un progetto di ricerca dal titolo "*Modello Interpretativo per l'isolamento sismico del Patrimonio Artistico*"

(cod. PON01\_02283); che con decreti n. 1064 del 29 novembre 2011 e n. 234 del 21.5.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( MIUR) ha ammesso detto progetto a beneficiare di un contributo di complessivi Euro 3.960.669,90, di cui Euro 1.871.440,90 a favore di Consta, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Rotazione per le politiche comunitarie di cui al Programma Operativo Nazionale di Ricerca e Competitività 2007-2013, nonché sul Fondo per l'Agevolazione alla Ricerca (doc. 12.14 allegato alla proposta di C.P.); che nel settembre 2013, il MIUR ha provveduto ad erogare il contributo concesso a Consta nella misura del 42%, e cioè per l'importo di Euro 785.950,10 (a fronte del predetto contributo totale di Euro 1.871.440,90);

considerato che nel paragrafo 12 della proposta di concordato preventivo depositata il 2.4.2014 Consta ha chiesto l'autorizzazione *ex art. 169 bis l.fall.* a sciogliersi dai rapporti "*contrattuali*" con il MIUR e con le Università co-proponenti derivanti dal progetto suindicato (escluso il rapporto con lo IUAV, in quanto venuto meno a seguito della previa rinuncia dell'Istituto alla partecipazione al progetto, pag. 112 ss. proposta di C.P. e doc. 12.15);

rilevato che , a sostegno dell'istanza, Consta ha dedotto che il completamento del progetto è incompatibile con il piano concordatario in quanto la sua prosecuzione – al netto del contributo residuo – implicherebbe costi ulteriori per complessivi Euro 1.140.000,00 e la Società non dispone delle risorse necessarie (cfr. pag. 114 proposta di C.P);

ritenuto che, in conformità al parere espresso dal Commissario Giudiziale depositato il 21.5.13, sia in relazione al rapporto Consta/MIUR, sia in relazione al rapporto Consta/Università co-proponenti non si è in presenza di contratti in corso di esecuzione secondo la definizione presupposta ed illustrata da questo tribunale nei precedenti provvedimenti ed in particolare in quello emesso in data 7.1.2014 relativo alla sospensione dei contratti bancari – contratti bilaterali a prestazioni corrispettive in tutto o in parte ineseguite da entrambe le parti al momento di deposito/pubblicazione del

ricorso –;

considerato che il rapporto con il MIUR è regolato dal disciplinare di concessione delle agevolazioni, nonché dal correlato atto d'obbligo e di accettazione delle agevolazioni concesse sottoscritto dalla società ricorrente ( doc.ti 12.20 e 12.14);

ritenuto che gli obblighi previsti dai predetti atti appaiono meramente strumentali alla regolazione delle condizioni per l'erogazione del contributo (già accordato in forza dei citati decreti n. 1064 del 29 novembre 2011 e n. 234 del 21.5.2012) e della sua acquisizione definitiva da parte dei Soggetti Beneficiari, dal momento che le somme erogate e da erogare dal MIUR a favore dei Soggetti Beneficiari e, segnatamente, di Consta, ancorché condizionate all'esecuzione delle prestazioni, hanno pacificamente natura di agevolazioni e, di conseguenza, non appaiono assimilabili a un corrispettivo o, più in generale, a una controprestazione;

considerato inoltre che l'art. 9 del Disciplinare precisa che *“ciascun soggetto beneficiario è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito del progetti di ricerca”*, e ciò conferma sia che il MIUR non risulta beneficiario delle attività progettuali, sia che la relativa utilità resterà a esclusivo vantaggio di Consta e delle co-proponenti;

rilevato infine che il disciplinare prevede che qualora i Soggetti Beneficiari *“risultino in una delle situazione di cui al R.D. n. 267 del 1942 e simili ...,il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento”* (cfr. art. 4 lett a<sup>2</sup> del Disciplinare; cfr. anche art. 13 lett. b del Disciplinare);

ritenuto pertanto che, per tali ragioni, il rapporto tra il MIUR e i Soggetti Beneficiari non può definirsi *“a prestazioni corrispettive”* e, di conseguenza, non rientra nella fattispecie dei *“contratti in corso di esecuzione”* ex art. 169bis l.fall.;

rilevato in ordine al rapporto con le Università co-proponenti che lo stesso si sostanzia ed esaurisce nella presentazione in via congiunta del progetto di ricerca dal titolo *“Modello Interpretativo per l'isolamento sismico del Patrimonio Artistico”* (cod. PON01\_02283) e quindi nell'assunzione di un obbligo reciproco di attuare, secondo la rispettiva competenza, quanto necessario alla

realizzazione del progetto;

ritenuto, peraltro, che la sola presentazione congiunta del progetto non consente di individuare un preciso rapporto contrattuale “a monte” della stessa che vincoli Consta e le Università co-proponenti all’esecuzione di prestazioni “corrispettive”, ma semmai l’anzidetto rapporto appare maggiormente assimilabile ad un rapporto di tipo associativo e come tale non passibile di scioglimento *ex art. 169bis* l.fall.;

ritenuto quindi che l’istanza di autorizzazione allo scioglimento non può essere accolta

### **P.Q.M.**

rigetta l’istanza *ex art. 118*, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alle cd. “Commesse ramo antisismico” ed in relazione al contratto d’appalto stipulato da Consta S.p.A. con Generetor Hostel Venice s.r.l. in data 17.12.12;

concede termine a parte ricorrente di giorni tre, dalla comunicazione del presente provvedimento, per produrre copia di tutti i contratti d’appalto relativi sia alle cd. “Commesse Pubbliche” sia alle cd. “Commesse ramo antisismico”;

autorizza la società ricorrente a sciogliersi dai contratti meglio specificati nella parte motiva;

rigetta l’istanza *ex art. 169 bis L.F.* in relazione al Progetto di ricerca industriale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 – Progetto PON01\_02283;

riserva all’esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi

Padova, li 22.5.14

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dott. Caterina Santinello)”

rilevato pertanto che sull’istanza *ex art. 169 bis L.F.*, <sup>Art</sup> è già stato provveduto con tale provvedimento; ritenuto quanto all’istanza *ex art. 118*, comma 3 bis, D. Lgs. N. 163/2006 che la stessa può essere accolta limitatamente ai contratti di appalto pubblici secondo l’ambito di applicazione definito dall’art. 32 del predetto codice e precisamente, alla luce della documentazione integrativa prodotta

dalla società il 28.5.14, in relazione ai seguenti contratti: contratto d'appalto stipulato con Aeroporti di Roma S.p.A. – società questa comparsa all'udienza del 16.5.2014 che non si è opposta all'accoglimento dell'istanza -, contratto d'appalto stipulato con il Comune di Paese; contratto d'appalto stipulato con la Regione Emilia-Romagna e contratto d'appalto stipulato con il Comitato “Un aiuto subito”;

rilevato che in relazione ai predetti contratti in data 4.6.14 è stata depositata la specifica attestazione ex art. 186 bis, 3 comma, L.F. di conformità al piano e ragionevole capacità della società ricorrente di darvi adempimento;

considerato invero che attesa l'essenzialità e necessità di provvedere al pagamento dei subappaltatori anteriori al fine di rendere esigibili i crediti maturati da Consta S.p.A. anche per le opere eseguite successivamente al deposito del ricorso, incasso dei crediti indispensabile e funzionale all'attuazione del piano concordatario e quindi al miglior soddisfacimento dei creditori, va disposto, in conformità al potere conferito al Tribunale di individuare anche i limiti e le modalità di esecuzione del pagamento, che le stazioni appaltanti provvedano a versare l'intero importo del credito maturato da Consta nei confronti della stazione appaltante, come indicato nella tabella riportata a pag. 8 dell'istanza depositata il 20.2.14 (istanza n. 30) ove non contestato o in quello eventualmente inferiore non oggetto di contestazione, a Consta S.p.A., appaltatore in concordato ed anche in qualità di mandataria e/o impresa facente parte dell'ATI stipulante il contratto d'appalto, la quale ultima provvederà ad accantonare le somme dovute ai subappaltatori, come da prospetto riportato a pag. 8 della predetta istanza, in separato e apposito conto corrente aperto “ad hoc” e vincolato all'ordine del giudice, somme che verranno successivamente utilizzate per il relativo pagamento in conformità alla proposta concordataria e in occasione dei piani di riparto predisposti in esecuzione del concordato;

rilevato che l'istanza non può essere accolta nei confronti del Comune di Salerno, delle Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. e della Magnifica Comunità di Fiemme, dal momento che si tratta di contratti già conclusi e quindi non più “in corso” ex art. 118, comma 3 bis, D. Lgs, in oggetto ( cfr. attestazione

dott. Bonivento 4.6.14) e tenuto conto altresì quanto al Comune Salerno che, nella memoria di costituzione trasmessa a mezzo PEC in data 14.5.16, in vista dell'udienza fissata per la comparizione delle parti del 16.5.14, lo stesso ha contestato l'esistenza di qualsiasi credito di Consta S.p.A.;

rilevato che l'istanza è già stata rigettata quanto al contratto d'appalto stipulato con Generator Hostel Venice s.r.l. in mancanza dei necessari presupposti;

rilevato quanto all'istanza ex art. 182 quinquies, comma IV, L.F. formulata al punto 6 della proposta concordataria, con la quale la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a provvedere al pagamento integrale dei crediti anteriori al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. dei fornitori e subappaltatori che hanno operato in relazione alle commesse del ramo antisismico, oggetto del contratto di affitto di azienda ed impegno irrevocabile d'acquisto stipulato con Palomar s.r.l con unico socio il 14.2.14, i cui crediti ammontano complessivamente ad € 2.814.766,04, di cui € 522.505,75 corrispondono a crediti privilegiati ed € 2.292.260,29 a crediti chirografari ( cfr. prospetto allegato alla proposta sub 6.1), che tale istanza può essere accolta;

considerato che è stata prodotta la specifica attestazione prevista dalla norma in esame in ordine all'essenzialità di tali prestazioni per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato invero che, come anche sottolineato dall'attestatore, dott. R. Bonivento, il pagamento dei suddetti debiti preesistenti costituisce condizione essenziale per l'esigibilità da parte di Consta e quindi della società/cessionaria dell'azienda dei propri crediti, anche maturati successivamente al deposito del ricorso per concordato, nei confronti delle stazioni appaltanti che richiedono infatti l'autocertificazione dell'avvenuto regolare pagamento dei predetti subappaltatori e fornitori;

considerato che tale esigibilità costituisce condizione essenziale per assicurare la continuità aziendale che si intende preservare dal momento che senza tale continuità da un lato verrebbe meno la proposta di acquisto dell'azienda da parte di Palomar s.r.l., con conseguente mancato incasso dei canoni d'affitto e del prezzo di cessione , e dall'altro la società ricorrente si vedrebbe esposta all'applicazione delle penali contrattualmente stabile in caso di ritardi ed inadempimento, nonché alla

risoluzione in danno dei contratti stessi con aggravio del passivo;  
considerato altresì che la prosecuzione sia pure parziale dell'attività aziendale assicurata indirettamente dai suddetti pagamenti permette il mantenimento di un numero considerevole di rapporti di lavoro che verranno trasferiti a Palomar s.r.l. nonché, attraverso l'incasso degli importi pattuiti per l'affitto e la cessione, la copertura dei costi necessari relativi la prosecuzione degli arbitrati che appare, in vista di un probabile esito favorevole, altrettanto essenziale alla buona riuscita del concordato e quindi al miglior soddisfacimento dei creditori;  
considerato infine che il pagamento dei crediti in oggetto permetterà di poter usufruire degli stessi subappaltatori e fornitori per portare a termine le commesse relative al ramo d'azienda più volte richiamato evitando quindi interruzioni/sospensioni sanzionabili pecuniariamente, sì che anche sotto tale profilo non si può dubitare dell'essenzialità delle predette prestazioni;  
ritenuto pertanto che va autorizzato il pagamento integrale dei crediti dei subappaltatori e fornitori di cui al prospetto allegato sub 6.1 alla proposta di concordato depositata il 2.4.14;  
ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta;  
ritenuto che la complessità della procedura giustifichi la nomina di due Commissari Giudiziali;  
visto l'art. 163 L.F.

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

#### AUTORIZZA

la società ricorrente ex art. 182 quinquies, comma IV, L.F. al pagamento dei crediti anteriori dei subappaltatori e fornitori meglio indicati nel prospetto allegato sub 6.1 alla proposta concordataria depositata il 2.4.14

#### AUTORIZZA

le stazioni appaltanti Aeroporti di Roma s.p.a., , Comune di Paese, Regione Emilia-Romagna e il Comitato "Un aiuto subito," a versare l'intero importo del credito maturato dalla società ricorrente, come indicato nella tabella riportata a pag. 8 dell'istanza depositata il 20.2.14 (istanza n. 30) ove non

contestato o in quello eventualmente inferiore non oggetto di contestazione, a Consta S.p.A., appaltatore in concordato ed anche in qualità di mandataria e/o partecipante all'ATI stipulante il contratto d'appalto;

#### DISPONE

che Consta S.p.A. provveda ad accantonare le somme dovute ai subappaltatori, come da prospetto riportato a pag. 8 della predetta istanza, in separato e apposito conto corrente aperto "ad hoc" e vincolato all'ordine del giudice, somme che verranno successivamente utilizzate per il relativo pagamento in conformità alla proposta concordataria e in occasione dei piani di riparto predisposti in esecuzione del concordato;

#### DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

#### NOMINA

Commissari Giudiziali il dott. Remo Davi e il dott. Luca Pieretti autorizzandoli ad operare disgiuntamente;

#### ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 14/10/14 ad ore 12,00

#### DISPONE

che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori entro il 15/7/14 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato, delle successive integrazioni e del decreto di ammissione; il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che ~~egli~~ dovrà <sup>esse</sup> entro L dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che i Commissari depositino in Cancelleria la relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci

giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 250.000,00, pari a circa il 20% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;

Si comunichi

Padova, li 6.6.14



IL PRESIDENTE  
*C. Santinello*  
( Dott. C. Santinello)

